TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 29

Per le prestazioni e i contributi previsti dagli articoli 25 e 27 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.(8)

Versione in vigore dal 25 aprile 1972, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	III — Disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio e per le addette ai servizi familiari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(8) Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ha disposto (con l'art. 25) che dalla data di entrata in vigore del medesimo d.p.r. sono abrogate le disposizioni del titolo III della presente legge per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-29/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it